Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica", come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 109, e, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2023;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, che ha ridenominato il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022 con cui l'on. Gilberto PICHETTO FRATIN è stato nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante "attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio", pubblicato in GU n. 226 dell'11 settembre 2020;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare la Parte quarta recante "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", che disciplina le modalità del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

VISTO l'articolo 221-bis del citato decreto, che disciplina una nuova procedura di riconoscimento per i sistemi autonomi, valida per i produttori che non intendono aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223 del medesimo decreto;

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale del supporto tecnico dell'ISPRA, ai sensi degli articoli 206-bis e 221-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

CONSIDERATO il decreto di riconoscimento del sistema autonomo "Erion Packaging" avvenuto con D.M. n. 547 del 29 dicembre 2022, sulla base del progetto di sistema autonomo per la raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio;

CONSIDERATO che il predetto riconoscimento è di natura bifasica ed è soggetto alla verifica di funzionamento del sistema svolta in condizioni di effettiva operatività nei primi due anni di esercizio a decorrere dalla data di notifica del provvedimento, avvenuta con nota prot. n. 4757 del 13 gennaio 2023;

VISTE le relazioni semestrali trasmesse da Erion Packaging acquisite ai prot. n. 106457 del 30 giugno 2023, n. 30030 del 16 febbraio 2024 e n. 138898 del 25 luglio 2024;

VISTA la nota prot. n. 172118 del 23 settembre 2024 con la quale ISPRA ha trasmesso al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la relazione annuale, relativa all'anno solare 2023, per la verifica del funzionamento in condizioni di effettiva operatività del sistema autonomo Erion Packaging, prevista all'articolo 3, comma 3, del D.M. n. 547 del 29 dicembre 2022 di riconoscimento di idoneità del progetto del sistema;

CONSIDERATA la nota prot. n. 178069 del 1° ottobre 2024, con la quale la Direzione generale Economia circolare e bonifiche ha richiesto ad Erion Packaging le integrazioni progettuali da apportare ed ha trasmesso la relazione annuale elaborata dall'ISPRA ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale di riconoscimento;

VISTA la nota prot. n. 204733 dell'11 novembre 2024 con la quale Erion Packaging ha trasmesso al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le integrazioni richieste;

CONSIDERATO il decreto ministeriale di proroga n. 19 del 17 gennaio 2025, con cui il termine di cui all'articolo 1, comma 3, del D.M. n. 547 del 29 dicembre 2022, è stato prorogato al 30 settembre 2025, per permettere il monitoraggio delle attività del sistema autonomo per l'intero anno solare 2024 da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e di ISPRA;

VISTA la relazione trasmessa da Erion Packaging relativa al secondo semestre del 2024, acquisita al prot. n. 58798 del 28 marzo 2025, contenente il dettaglio delle informazioni e dei dati idonei a dimostrare il rispetto della normativa vigente e l'assolvimento degli obblighi e delle prescrizioni contenute nel D.M. n. 547 del 29 dicembre 2022;

VISTA la relazione tecnico scientifica trasmessa da ISPRA, acquisita al prot. n. 169680 del 16 settembre 2025, relativa al funzionamento del sistema nel secondo anno di operatività;

CONSIDERATA la nota prot. n. 176328 del 26 settembre 2025, con cui la Direzione generale Economia circolare e bonifiche ha comunicato al sistema autonomo Erion Packaging le motivazioni per cui ha deciso di estendere ulteriormente il periodo di monitoraggio rispetto al termine indicato nel decreto ministeriale di proroga n. 19 del 17 gennaio 2025;

CONSIDERATO il decreto ministeriale di proroga n. 280 del 3 ottobre 2025, con cui il termine di cui all'articolo 1, comma 3, del D.M. n. 547 del 29 dicembre 2022, è stato fissato al 31 ottobre 2026, al fine di estendere il periodo di monitoraggio all'intero anno solare 2025;

CONSIDERATO che il decreto sopra citato prevede che Erion Packaging debba trasmettere, entro il 15 luglio 2026, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e ad ISPRA la relazione delle attività svolte dal consorzio nell'anno solare 2025;

VISTA la relazione trasmessa da Erion Packaging relativa all'intero anno solare 2025, acquisita al prot. n. 103751 del 14 maggio 2026;

VISTA la relazione tecnico scientifica conclusiva trasmessa da ISPRA, acquisita al prot. n. 197527 del 24/09/2026, relativa al funzionamento del sistema nel terzo anno di piena operatività;

CONSIDERATO altresì che, in materia di statuto consortile, il decreto legislativo n. 213 del 23 dicembre 2022 ha modificato l'articolo 221-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, disponendo che gli statuti dei sistemi autonomi riconosciuti ex art. 221-bis siano, per quanto applicabile, adeguati allo statuto-tipo per i consorzi per gli imballaggi di cui all'articolo 223, comma 2, del medesimo decreto;

CONSIDERATO pertanto che la Direzione generale Economia circolare e bonifiche ha valutato, al contempo, anche l'adeguatezza dello statuto del consorzio Erion Packaging allo schema di statuto-tipo di cui al D.M. 24 giugno 2016;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 159803 del 27 luglio 2026 con cui, in esito all'istruttoria svolta dalla Direzione generale Economia circolare e bonifiche, il consorzio Erion Packaging ha trasmesso lo statuto rogitato che ha recepito integralmente le modifiche e le integrazioni richieste;

ACQUISITA la nota della Direzione generale economia circolare e bonifiche prot. MASE n. 226046 del 30.10.2026, recante l'attestazione di idoneità del progetto relativo al sistema autonomo Erion Packaging di cui all'art. 221-bis, comma 6, del D.lgs. n. 152/2006;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, con le motivazioni sin qui addotte,

DECRETA

Articolo 1
(Riconoscimento definitivo)

1. È riconosciuto in via definitiva, giusta attestazione di idoneità del progetto di cui alla nota prot. MASE n. 226046 del 30.10.2026, a decorrere dal 1° novembre 2026, il sistema autonomo Erion Packaging, già autorizzato con decreto ministeriale n. 547 del 29 dicembre 2022 e seguenti decreti ministeriali di proroga n. 19 del 17 gennaio 2025 e n. 280 del 3 ottobre 2025, ivi comprese le modifiche statutarie relative all'adeguamento dello statuto allo schema di statuto-tipo di cui al D.M. 24 giugno 2016.

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si riserva la facoltà di esercitare i poteri di autotutela previsti dalla legge, qualora dall'attività di verifica risulti l'inosservanza o l'inadempimento di una o più delle prescrizioni dettate, nonché il venir meno dei presupposti di funzionalità richiesti dalla legge.

Articolo 2
(*Obblighi e prescrizioni*)

1. Il consorzio Erion Packaging, nell'esercizio delle proprie attività e nell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, è tenuto a garantire il funzionamento del sistema autonomo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) garantire, in via continuativa, il rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti dagli articoli 221-bis e 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché delle ulteriori disposizioni normative applicabili ai sistemi autonomi di gestione dei rifiuti di imballaggio, assicurando il funzionamento del sistema secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità e nel rispetto dei principi della responsabilità estesa del produttore;

b) assicurare, per ciascuna delle filiere degli imballaggi in carta, legno e plastica rientranti nel proprio ambito di operatività, il conseguimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dalla normativa vigente, garantendo la continuità delle attività di gestione dei relativi rifiuti anche successivamente al raggiungimento degli obiettivi medesimi. A tal fine, il sistema autonomo provvede al monitoraggio periodico dei risultati conseguiti per ciascun materiale e all'adozione tempestiva delle eventuali misure organizzative e gestionali necessarie a prevenire o superare scostamenti rispetto agli obiettivi applicabili;

c) mantenere un'adeguata rete di raccolta e gestione dei rifiuti di imballaggio di propria competenza, articolata sull'intero territorio nazionale e idonea ad assicurare la continuità e l'effettività del servizio, sia con riferimento ai flussi di provenienza industriale e commerciale sia con riferimento a quelli conferiti al servizio pubblico di raccolta, nel rispetto delle rispettive modalità di gestione e degli accordi applicabili;

d) definire l'accordo con il consorzio Rilegno, ai sensi dell'articolo 224, comma 5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, assicurando il coordinamento operativo ed economico per la gestione dei rifiuti di imballaggio in legno di propria competenza conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata;

e) garantire il mantenimento di sistemi di monitoraggio, tracciabilità e contabilizzazione dei flussi di imballaggi e dei relativi rifiuti, idonei ad assicurare la completezza, l'attendibilità e la verificabilità dei dati relativi ai quantitativi immessi sul mercato nazionale di propria competenza, raccolti, avviati a recupero ed effettivamente riciclati. Tali sistemi devono consentire la distinzione dei quantitativi per materiale, provenienza e modalità di gestione, nonché la ricostruzione documentale delle operazioni effettuate lungo le diverse fasi della filiera;

f) mantenere adeguate procedure di controllo e verifica della qualità dei dati, con particolare riferimento ai dati relativi all'immesso sul mercato, ai quantitativi di rifiuti gestiti e alle operazioni di riciclaggio effettivamente effettuate. Il sistema autonomo assicura altresì la periodica verifica dell'affidabilità delle metodologie di stima e dei coefficienti eventualmente utilizzati nelle procedure di dichiarazione semplificata;

g) garantire la sostenibilità economico-finanziaria del sistema e l'adeguata copertura dei costi necessari all'adempimento degli obblighi di gestione, nonché il monitoraggio e la verifica annuale della coerenza tra la contribuzione applicata ai consorziati e i costi effettivamente sostenuti dal sistema, assicurando la trasparenza delle modalità di determinazione e applicazione del contributo ambientale;

h) comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni modifica sostanziale dell'assetto organizzativo, delle modalità operative o del sistema di finanziamento che possa incidere sul mantenimento dei requisiti e delle condizioni posti a fondamento del riconoscimento definitivo, nonché eventuali circostanze suscettibili di compromettere il regolare funzionamento del sistema o il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa vigente;

i) sviluppare ulteriormente, ai sensi dell'art. 237, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le attività di ricerca scientifica, sviluppo e innovazione in materia di progettazione ecocompatibile degli imballaggi rientranti nel proprio ambito di operatività, finalizzate al miglioramento delle relative prestazioni ambientali, con particolare riferimento alla prevenzione della produzione di rifiuti, alla riduzione dell'impiego di materie prime, al miglioramento della riutilizzabilità e della riciclabilità degli imballaggi e alla promozione dell'utilizzo di materiali riciclati. Erion Packaging dà evidenza, nell'ambito della rendicontazione annuale, delle risorse destinate a tali attività, delle iniziative realizzate e dei risultati conseguiti;

l) implementare le attività di informazione, comunicazione, formazione e sensibilizzazione rivolte agli utenti ed agli stakeholder, sensibilizzandoli verso comportamenti virtuosi in termini di tutela ambientale, informandoli adeguatamente sulle modalità di funzionamento del sistema adottato e sui metodi di raccolta, nonché sul contributo applicato e su ogni altro aspetto per loro rilevante.

Articolo 3
(Vigilanza e monitoraggio)

1. Il sistema autonomo Erion Packaging è sottoposto alla vigilanza e al controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed alle attività di monitoraggio e verifica svolte dall'Ispra su indicazione del Ministero, anche al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi ambientali, il corretto funzionamento, la piena operatività sull'intero territorio nazionale ed una corretta e trasparente gestione del contributo ambientale secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità nella copertura dei costi del sistema.

2. Al fine di verificare il funzionamento del sistema autonomo, Erion Packaging trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la documentazione di cui agli articoli 221-bis, comma 7-bis, e 237, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i bilanci preventivi e consuntivi di ogni esercizio finanziario.
3. Il sistema autonomo è tenuto a trasmettere altresì, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e ad ISPRA, una relazione annuale dettagliata contenente le informazioni e i dati idonei a dimostrare l'assolvimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui all'articolo 2 del presente decreto.

4. Erion Packaging assicura la collaborazione nelle attività di controllo e verifica svolte dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dall'ISPRA, affinché sia accertato il rispetto delle prescrizioni del presente decreto e dei requisiti di Legge.

5. ISPRA trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione annuale contenente gli esiti dell'analisi sull'effettiva capacità del sistema di rispettare le condizioni e prescrizioni dettate.

Articolo 4
(*Polizza assicurativa e copertura*)

1. Si prende atto della documentazione complessiva inerente la polizza assicurativa relativa al sistema autonomo Erion Packaging, acquisita al prot. n. 200066 del 29 settembre 2026, quale requisito necessario ai fini del riconoscimento del sistema autonomo.

2. La copertura assicurativa ha validità annuale e si intende rinnovata automaticamente di anno in anno, salvo disdetta comunicata dal consorzio con un preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla scadenza annuale.

3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica potrà verificare periodicamente, anche su base documentale, l'adeguatezza della copertura assicurativa rispetto ai rischi connessi alle attività del sistema autonomo.

4. In caso di mancata copertura assicurativa o di scopertura parziale dei rischi, il presente provvedimento di riconoscimento decadrà automaticamente, con effetto immediato e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela di cui all'articolo 1, comma 2.

Articolo 5
(Disposizioni finali)

1. Il presente atto consta di n. 6 (sei) pagine e di un allegato, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, costituito dalla relazione conclusiva tecnico scientifica trasmessa da ISPRA in data 24 settembre 2026, relativa al funzionamento del sistema nel terzo anno di piena operatività.

2. I diritti di istruttoria per il presente provvedimento sono assorbiti dal contributo di cui all'articolo 206-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Il presente decreto è pubblicato sul sito *web* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. territorialmente competente entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario entro centoventi giorni.

Roma,

Gilberto Pichetto Fratin

GILBERTO PICHETTO FRATIN
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
ministro
30.10.2026 18:07:35
GMT+01:00